

Brescia, 10 dicembre 2009

TRA

- la ROTHE ERDE METALLURGICA ROSSI S.p.A., rappresentata dal Dott. Alberto Guizzetti e dal Sig. Fabrizio Cherubini,

E


- la FIM-CISL, la FIOM-CGIL e la UILM-UIL, rappresentate rispettivamente dalla Signora Laura Valgiovio e dal Signor Flavio Baldassarre, dalla Signora Michela Spera e dal Signor Francesco Mazzacani, dal Signor Martino Amadio e dal Signor Vittorino Cogno,
- la R.S.U. dello stabilimento di Visano (BS), nelle persone che qui sottoscrivono,

premesse che:

- in data odierna, è stato sottoscritto un accordo per il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per complessivi 24 mesi, per 195 dipendenti dello stabilimento di Visano (BS);
- la Società, a seguito della procedura prevista dall'art. 24, Legge 23 luglio 1991, n. 223, attivata con raccomandata del 7 luglio 2009, ha comunicato, con lettera datata 16 ottobre 2009, a 44 lavoratori la risoluzione del rapporto di lavoro;
- in data 5 novembre 2009, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia, sono stati sottoscritti i verbali di conciliazione ex artt. 410 e 411 c.p.c., per 11 dei 44 lavoratori citati, che hanno così rinunciato ad ogni impugnazione;
- per i residui 33 lavoratori di cui all'elenco in calce (di seguito denominati "i lavoratori") sono tuttora pendenti le impugnazioni dei relativi licenziamenti;
- su richiesta del Prefetto di Brescia, la Società si è dichiarata disponibile a differire l'effetto dei citati 33 licenziamenti per i 24 mesi durante i quali la Società farà ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.),

le parti concordano quanto segue.

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- 2) Poiché gli auspicati effetti del piano industriale e dell'evoluzione del mercato sono compatibili, in prospettiva, con il reinserimento dei lavoratori, l'effetto della risoluzione del loro rapporto di lavoro viene differito al 13 dicembre 2011, ovvero al termine del periodo di C.I.G.S. che sarà autorizzato, anche agli effetti dell'art. 8, comma 4, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in Legge 19 luglio 1993, n. 236.
- 3) Dal 14 dicembre 2009 i lavoratori saranno sospesi dal lavoro a zero ore, senza rotazione.



- 4) Verranno realizzate azioni atte a favorire la ricollocazione dei lavoratori, coinvolgendo Enti ed Istituzioni locali, perché si facciano parte attiva anche nell'attuazione di specifici percorsi formativi e di riqualificazione, in funzione delle esigenze ed opportunità di rioccupazione sul territorio.
- 5) Fatto salvo quanto previsto dalle norme di legge in materia, ai lavoratori, durante il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria ed il successivo godimento dell'indennità di mobilità, verrà riconosciuto il diritto di precedenza, nel caso di nuove assunzioni, per le medesime mansioni, con priorità per coloro che abbiano colto opportunità formative o non abbiano rifiutato opportunità occupazionali.
- 6) Al termine del periodo di CIGS e di mobilità a ciascuno spettante secondo i requisiti individuali verificati al 13 dicembre 2011, i lavoratori, se privi di altra occupazione, saranno riassunti a tempo indeterminato dalla ROTHE ERDE METALLURGICA ROSSI di Visano (BS), senza patto di prova e con mantenimento delle condizioni economiche e normative pregresse, con l'aggiunta degli eventuali miglioramenti contrattuali sopravvenuti.
- 7) La Società erogherà ai lavoratori che verranno collocati in mobilità un importo lordo, comprensivo dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad euro 15.000, a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto.
- 8) L'operatività di tutto quanto sopra nei confronti dei singoli lavoratori è subordinata alla previa sottoscrizione, da parte di ciascuno, di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410, 411 cod. proc. civ. e 2113 cod. civ., contenente l'espressa adesione a quanto previsto nella presente intesa, unitamente alla rinuncia dell'impugnazione del licenziamento.
Il testo del verbale di conciliazione e del ritiro dell'impugnazione sono allegati quali parti integranti del presente accordo.
- 9) L'erogazione dell'importo di cui al punto 7) è subordinata alla previa sottoscrizione, da parte di ciascuno, di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410, 411 cod. proc. civ. e 2113 cod. civ., contenente l'espressa rinuncia ad ogni contestazione, domanda o azione comunque connessa all'intercorso rapporto di lavoro con la ROTHE ERDE METALLURGICA ROSSI S.p.A. ed alla sua risoluzione.
- 10) Le Parti convengono espressamente che le disposizioni del presente verbale sono correlative ed inscindibili tra loro; pertanto, non ne è ammessa un'applicazione parziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

ROTHE ERDE METALLURGICA ROSSI S.p.A.

Alberto...
Cherubin Fabiano

R.S.U.

[Signature]

FIM-CISL

FIOM-CGIL

UILM-UIL

[Signature]
[Signature]

In data 10 dicembre 2009, presso la sede dell'Associazione Industriale Bresciana

TRA

- la ROTHE ERDE METALLURGICA ROSSI S.p.A., rappresentata dal Dott. Alberto Guizzetti e dal Sig. Fabrizio Cherubini, assistita dall'Associazione Industriale Bresciana,

E

- la FIM-CISL, la FIOM-CGIL e la UILM-UIL, rappresentate rispettivamente dalla Signora Laura Valgiovio e dal Signor Flavio Baldassarre, dalla Signora Michela Spera e dal Signor Francesco Mazzacani, dal Signor Martino Amadio e dal Signor Vittorino Cogno,
- la R.S.U. dello stabilimento di Visano (BS), nelle persone che qui sottoscrivono,

premesse che:

- la Società opera nel settore della produzione e commercializzazione di cuscinetti volventi, con esclusiva mondiale per la produzione di cuscinetti inferiori a 680mm, destinati alle macchine movimento terra e macchine per l'edilizia;
- lo stabilimento di Visano (BS) è l'unico stabilimento del gruppo nel quale è installata la tecnologia automatizzata sulle linee per la produzione dei cuscinetti;
- negli ultimi quattro anni è stato deliberato e realizzato un importante piano di investimento, per circa 15,6 milioni di euro, per una modernizzazione ed una maggiore efficienza del processo produttivo, che possa contribuire in maniera decisiva al consolidamento della posizione sul mercato dell'azienda;
- sono stati deliberati investimenti per ulteriori 5 milioni di euro, con i quali è già stata acquisita l'area adiacente alla ferrovia di 4.500 mq, dove è previsto l'allungamento dell'officina di 2.000 mq ed il relativo attrezzamento;
- in tale ottica, l'organizzazione del lavoro verrà realizzata passando da una produzione tradizionale di reparto ad una produzione di linea, comprensiva dell'attività di montaggio;
- come ampiamente illustrato alle organizzazioni sindacali ed alla R.S.U., lo stabilimento di Visano (BS), per effetto della pesante crisi di mercato, iniziata sul finire dell'anno 2008, ha registrato una costante riduzione dei volumi produttivi, che si è concretizzata, nel secondo semestre 2008-2009, rispetto al secondo semestre 2007-2008, in una riduzione del 75% della produzione e del fatturato;
- la riduzione delle commesse registrata negli ultimi mesi è tale da far ritenere che non vi sia, nel medio termine, la prospettiva di una ripresa dell'attività a livelli tali da garantire la piena utilizzazione degli impianti e della manodopera occupata,

le parti concordano quanto segue.

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- 2) La Società presenterà istanza di concessione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, della durata di complessivi 24 mesi, per 195 addetti dello stabilimento di Visano (BS).
Laddove permanessero le difficoltà di cui all'ultima alinea della premessa, sarà valutato un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali.
- 3) Le OO.SS.L. si impegnano ad esperire positivamente la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 5, Legge n. 164/75 e successive modificazioni, riproducendo integralmente la presente intesa. Le medesime si impegnano, altresì, ad ogni utile supporto nelle sedi competenti al fine di agevolare una rapida approvazione della citata istanza di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
- 4) A decorrere dal 14 dicembre 2009 saranno progressivamente collocati in C.I.G.S. fino ad un massimo di 195 dipendenti contemporaneamente dello stabilimento di Visano (BS).
- 5) La Società si impegna ad anticipare il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria alle normali scadenze di paga mensili, in attesa dell'autorizzazione all'erogazione da parte degli organismi competenti.
- 6) La Società si impegna a corrispondere a ciascun lavoratore in C.I.G.S. che ne farà richiesta un anticipo del trattamento di fine rapporto, nell'importo massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) lordi, con un tetto massimo annuo complessivo di € 200.000,00 (duecentomila/00) lordi.
Il "premio di produzione di luglio" sarà erogato, ai lavoratori che ne faranno richiesta, mensilmente, pro rata.
- 7) Durante il periodo di C.I.G.S., la Società e la R.S.U. si incontreranno per verificare la rotazione del personale coinvolto mensilmente.
- 8) Le Parti convengono espressamente che le disposizioni del presente verbale sono correlative ed inscindibili tra loro; pertanto, non ne è ammessa un'applicazione parziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

ROTHE ERDE METALLURGICA ROSSI S.p.A.

Alberto Ferraro
Renzo Ferraro

A.I.B.

Enrica Barbisani
Antonio Macerone
Carlo Salvo

[Signature]

R.S.U.

[Signature]

FIM-CISL

A-11

FIOM-CGIL

UILM-UIL

[Signature] *[Signature]*

**Soluzione non verbalizzata, raggiunta tra AIB, Azienda, Fiom, Fim e Uilm
(contestualmente all'accordo del 10.12.2009 in AIB)**

- Confermato il ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria per la settimana dal 19 al 23 ottobre 2009,
- ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria tutti i venerdì per il periodo 26 ottobre/4 dicembre 2009,
- la settimana dal 7 al 12 dicembre 2009 è ripresa produttiva per tutto lo stabilimento (dal 14 dicembre 2009 Cassa Integrazione Straordinaria per 24 mesi con rotazione mensile),
- la fermata collettiva dal 24 dicembre 2009 al 5 gennaio 2010 compresi (pari a 7 giorni) sarà effettuata per tutti i lavoratori con ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria (che parte dal 14 dicembre 2009),
- le festività del 1 e 4 novembre sono accantonate come giornate di ferie aggiuntive,
- la disponibilità aziendale, su richiesta del lavoratore, anche in caso di mancata maturazione, di coprire, con giornate di ferie e ROL, il periodo dal 26 ottobre al 4 dicembre 2009 per garantire la copertura contributiva minima, (la copertura settimanale nel 2009 prevede un importo minimo retributivo settimanale di € 183,00 sui quali si versano i contributi, pari a 3 giorni lavorativi),
- per i lavoratori licenziati in caso di conguaglio negativo di ferie al termine dei 24 mesi di cassa, l'azienda non tratterà i giorni non maturati,
- viene sospesa l'applicazione dell'accordo relativo alla penalizzazione delle ore di sciopero con impegno delle parti a rivisitare il contenuto dell'accordo per la parte relativa al lavoro straordinario,
- la busta paga di novembre verrà rifatta in sostituzione di quella già elaborata.

R.S.U. FIOM ROTHE ERDE

FIOM BRESCIA

10 Dicembre 2009